

C S A I N	Data 17.02.24
	N. 17-6
	Pos.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Centri Sportivi Aziendali e Industriali – Ente di promozione sportiva – APS, riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Interno, di seguito denominato CSAIn, con sede legale in 00144 Roma Viale dell'Astronomia 30 00144 nella persona del suo legale rappresentante Luigi Fortuna

e

il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, con sede a Roma in via Palestro 68 - C.F. 01561920586, iscritto al Registro RUNTS del Lazio (Rep. n. 111814, Det. Dir. n. G09604 in data 12 luglio 2023), già iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, nella persona della Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Carmela Pace (di seguito "Comitato" o "UNICEF Italia")

di seguito singolarmente indicati come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

- CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di promozione sportiva – APS, riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), è un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Interno ed ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero;
- CSAIn, Ente apartitico e non confessionale, non ha fini di lucro ed è presente sull'intero territorio nazionale con un'organizzazione capillare caratterizzata e sostenuta dai Comitati Regionali e Provinciali; dall'Istituto di Formazione CSAIn e dalla Fondazione KAROL WOJTYLA ITS ACADEMY e da CSAIn Events,
- il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS è una fondazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (già iscritta alla Anagrafe delle Onlus e al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020), ed è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutte le persone di minore età ovunque;
- dal 1974 opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e secondo un piano strategico congiunto delle attività;
- il Comitato ha, tra le sue finalità, la promozione della conoscenza e della tutela dei diritti delle persone di minore età, sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), che ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini, le bambine, le e gli adolescenti del mondo;

- il Comitato si impegna per implementare l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso strategie ed azioni educative, culturali e sociali che coinvolgano tutte le componenti della società, sia pubbliche che private;
- il Comitato lavora per la creazione e il consolidamento di reti di collaborazione con tutti i soggetti che, a vario titolo, operano con e per le persone di minore età, con l'obiettivo di accrescere conoscenza e consapevolezza dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e di diffondere modelli, pratiche, metodologie ed esperienze educative e di relazione coerenti con i principi sanciti dalla CRC;
- il Comitato collabora con professionisti e reti di professionisti che concorrono, a vario titolo e con differenti e specifiche competenze, al perseguimento degli stessi obiettivi etici di promozione e tutela dei diritti di bambine, bambini e adolescenti, del loro benessere e della loro salute fisica e mentale;
- i Programmi di "Italia Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti" rappresentano l'insieme delle iniziative e delle azioni che l'UNICEF Italia realizza sul territorio nazionale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone di minore età. Tra questi si colloca il Programma "Sport Amico dei Bambini e degli Adolescenti", che promuove collaborazioni con istituzioni, federazioni, associazioni e imprese sportive, per consolidare il loro impegno per l'inclusione sociale, la promozione del benessere fisico e psicologico, la protezione e la tutela di bambine, bambini e adolescenti, e contribuire ai progetti UNICEF sul campo;
- il Comitato si impegna, anche attraverso campagne nazionali, alla raccolta di fondi destinati a sostenere l'azione internazionale dell'UNICEF per garantire la tutela dei diritti delle persone di minore età, in particolare nei contesti di emergenza, di guerra, di povertà estrema e di fragilità strutturale;
- il Comitato opera sul territorio tramite volontari organizzati in articolazioni denominate Comitati Regionali e Provinciali;
- è comune interesse delle Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e attività, collaborare per l'individuazione e successiva attivazione di iniziative volte a consolidare il pieno riconoscimento dei diritti di ogni persona di minore età presente sul territorio nazionale.

Tutto ciò premesso, formando le premesse parte integrante del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

FINALITA'. OGGETTO

1.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti individuano come finalità congiunte della collaborazione:

- a) l'opportunità di elaborare progetti comuni per la promozione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale;
- b) la costruzione di percorsi formativi dedicati all'infanzia e all'adolescenza sul tema del benessere e dell'attività sportiva come propulsore per il benessere psicofisico;
- c) la condivisione di documenti, materiali, fonti, informazioni nazionali e internazionali, utili ad implementare conoscenza e consapevolezza dei diritti di bambine, bambini e adolescenti;
- d) la realizzazione di iniziative di raccolta fondi a sostegno dei programmi UNICEF.

1.2 L'eventuale organizzazione congiunta di ulteriori attività quali di ricerca, corsi, incontri ed altre iniziative sarà oggetto di specifica scrittura integrativa al presente Protocollo, sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti.

ART. 2

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE

2.1 Le Parti si impegnano ad attuare la collaborazione descritta all'art. 1 secondo le seguenti modalità:

- creazione di un tavolo di lavoro, al quale parteciperanno esponenti di CSAIn e dell'UNICEF Italia;
- il tavolo di lavoro avrà il compito di individuare e valutare le ipotesi di attività di volta in volta proposte, di dettagliare le diverse fasi della progettazione condivisa, gli strumenti di comunicazione e le risorse professionali necessarie, verificando altresì se siano necessarie risorse economiche, per le quali la determinazione finale e l'assunzione di eventuali impegni sarà rimessa alle Parti in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
- il tavolo potrà chiedere il coinvolgimento di altri esponenti delle due Parti o esperti esterni, qualora si ritenga il loro apporto utile al miglior conseguimento degli obiettivi condivisi.

ART. 3

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 Le attività saranno articolate nelle seguenti:

- a) organizzazione di campagne di comunicazione sul tema dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti sanciti dalla CRC e della consapevolezza del ruolo dello sport per il benessere psicologico e sociale;
- b) promozione, nell'ambito della suddetta attività, dello studio e dell'approfondimento dei temi contenuti nella Child Safeguarding Policy dell'UNICEF Italia per richiamare al senso di responsabilità personale e costituire un riferimento per tutti coloro che si trovano a relazionarsi con le persone di minore età, promuovendo pratiche virtuose;
- c) realizzazione di iniziative condivise da realizzarsi in occasione di giornate significative, quali ad esempio la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre), al fine di promuovere i valori della CRC e le buone prassi in tema di Child Safeguarding Policy;
- d) adesione, da parte di CSAIn, a campagne di raccolta fondi promosse dall'UNICEF Italia, all'interno della propria rete di Comitati presenti sul territorio;
- e) promozione, da parte dell'UNICEF Italia, di opportunità di volontariato per le persone di CSAIn interessate.

ART.4. REFERENTI

4.1 Le Parti designano sin d'ora quali Referenti per l'attuazione del Protocollo :

- quanto a CSAIn: Marina del Pezzo e Luigi Fortuna
- quanto al Comitato Italiano per l'UNICEF: Nicola Brotto, Coordinatore del Programma Sport Amico delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

ART. 5
NOME, LOGO E SEGNI DISTINTIVI

5.1 Fermo restando l'impegno delle Parti a dare massima attuazione al presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo, nome e/o i segni distintivi l'una dell'altra senza espressa autorizzazione scritta della Parte titolare dei diritti su tale logo e nome e/o segni distintivi; riconoscono che dal presente Protocollo non discende alcun diritto di uso o utilizzo del logo, del nome e/o dei segni distintivi dell'altra; ciascuna delle Parti si impegna anche a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo, il nome e i segni distintivi dell'altra Parte per tutta la durata del Protocollo e successivamente alla cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta e fermo restando che, in caso di mancata risposta di una Parte ad una richiesta di autorizzazione di altra Parte, il silenzio non potrà essere interpretato come assenso.

5.2 Le Parti si danno altresì atto che l'autorizzazione eventualmente concessa per l'utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi di una Parte: (i) si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente Protocollo, (ii) potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

5.3 I contenuti dei materiali che l'UNICEF Italia metterà a disposizione di CSAIn, ivi inclusi nome, logo, segni distintivi, immagini e dati ivi eventualmente presenti, rimarranno di proprietà dell'UNICEF Italia.

ART. 6
RAPPORTI TRA ENTI. DIVIETO DI CESSIONE. NON ESCLUSIVITA'.
GARANZIE E MANLEVE. CODICE ETICO

6.1 Il presente Protocollo non costituisce, né intende costituire in futuro, le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, associazione in partecipazione, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

6.2 Il presente Protocollo non è cedibile, né trasmissibile, né in tutto e né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

6.3 Il CSAIn e l'UNICEF Italia convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si implementeranno collaborazioni simili.

6.4 Le Parti si impegnano altresì a:

- a. non compiere atti che possano procurare danni a terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di sicurezza, lavoro e previdenza;
- b. compiere ciascuna Parte quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e l'immagine delle altre Parti;
- c. manlevare l'altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che le persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori di ciascuna Parte e/o i Volontari e ogni avente causa di ciascuna Parte, o che società, enti e autorità possano far valere nei confronti di una Parte in ragione dei comportamenti lesivi posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Protocollo;

d. CSAIn si impegna, altresì, a rispettare il Codice Etico dell'UNICEF Italia e s.m.i., inclusa la Child Safeguarding Policy che ne costituisce parte integrante, che CSAIn dichiara di aver visionato sul sito www.unicef.it.

ART. 7 GESTIONE ECONOMICA

7.1 Il presente Protocollo non comporta a carico delle Parti oneri ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti. Eventuali spese e/o assunzione di ulteriori impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di specifica pattuizione scritta, assunta dai legali rappresentanti delle Parti.

ART. 8 RISERVATEZZA

8.1 Fatto salvo quanto necessario per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati, notizie ed informazioni ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo si impegno a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari rispettino tale obbligo durante la vigenza.

ART. 9 DURATA. RECESSO. CLAUSOLA RISOLUTIVA

9.1 Il presente Protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere integrato, rinnovato, prorogato o modificato, esclusivamente in forma scritta, con l'accordo delle Parti.

9.2 Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere, tramite comunicazione scritta da inviarsi tramite racc.a.r. o pec, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

9.3 Il Protocollo si considererà risolto di diritto, con semplice comunicazione scritta inviata per racc.a.r. o pec dalla Parte adempiente alla Parte inadempiente nel caso di inadempimento di una delle obbligazioni previste dall'art. 1 (Oggetto), 5 (Nome, logo e segni distintivi), 6 (Rapporti tra enti. Divieto di cessione. Non esclusività. Garanzie e manleve. Codice etico).

ART. 10 INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

10.1 Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine della durata del Protocollo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità

di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Protocollo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

ART. 11 LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

10.1 Il Presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana ed è valido in Italia. Per ogni controversia che non sia stato possibile risolvere in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART.12 NEGOZIAZIONE


11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è frutto di una trattativa ed è stato, quindi, integralmente tra loro negoziato e che non si rende pertanto necessario procedere a specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

Centri Sportivi Aziendali e Industriali – APS

**Il Presidente
Dott. Luigi Fortuna**



Mario del Pezzo

**Comitato Italiano per l'UNICEF
Fondazione ETS**

**La Presidente
Dott.ssa Carmela Pace**

